

N. 1562-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro delle finanze  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

*(V. Stampato Camera n. 1901)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 ottobre 1996*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo con la Siria per i servizi aerei tra i rispettivi territori torna all'esame del Senato, dopo esser decaduto per lo scioglimento anticipato della XII legislatura.

Esso è volto a costituire il quadro normativo entro cui le compagnie aeree potranno, nell'ambito della Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago, svolgere le proprie attività relative all'effettuazione dei servizi di collegamento. Sono così fissati i diritti di scalo e di sorvolo, di trasporto di passeggeri e merci, prevedendo esenzioni doganali per oneri su equipaggiamenti, combustibile e materiale aeronautico,

secondo criteri di reciprocità. Per la fissazione delle rotte e degli orari si stabiliscono contatti con le autorità aeronautiche dell'altra parte contraente, come pure per la fissazione delle tariffe e delle condizioni applicabili. Viene sancito e protetto il diritto al reciproco trasferimento degli utili, ed infine si indica la procedura per la composizione delle controversie.

Dato il tempo trascorso dalla firma dell'Accordo in questione, appare opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge di ratifica per accelerarne il più possibile l'entrata in vigore.

PORCARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

2 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



